

0002130751

AGE

POLIZZA

Numero	321.014.0000905098
Agenzia	FRANCAVILLA AL MARE 321
Canale Distribuzione	FUSCO ALFREDO

DATI DEL CONTRAENTE

Ragione Sociale	RAPINO STRADE E AMBIENTE DI ABRUZZO STRADE S.R.L. & C. S.A.S.			
Partita Iva	02630880694			
Indirizzo	VIA FONDO VALLE ALENTO 4			
Comune	TORREVECCHIA TEATINA	Provincia	CH	C.A.P. 66010
E-mail per comunicazioni	rapinostradeeambiente@unapec.it			

DATI DEL SOGGETTO DEBITAMENTE AUTORIZZATO A FIRMARE

Cognome Nome LONERO ELISABETTA

DATI DI POLIZZA

Effetto	Ore 24:00 del 22/10/2018	Scadenza	Ore 24 del 22/10/2019	Durata Anni	1	Mesi	0	Giorni	0
1° Quietanza	22/04/2019	Data rescindibilità	*****						
Frazionamento	semestrale	Coassicurazione	NO	Quota Vittoria	100.00				

POLIZZA SOGGETTA A REGOLAZIONE PREMIO

L'importo dovuto quale premio minimo imponibile, per ciascun anno o frazione, in nessun caso potrà essere inferiore a € 9.370,00

PREMIO ANNUO DI POLIZZA

Premio lordo annuo di polizza	€ 13.595,00	di cui diritti di polizza	5,00	di cui imposte	€ 2.474,83
-------------------------------	-------------	---------------------------	------	----------------	------------

PREMIO RATA INIZIALE

Imponibile	€ 5.562,13	di cui diritti di polizza	4,09	Imposte	€ 1.237,87
Totale	€ 6.800,00	di cui diritti di polizza (lordo)	5,00		

PREMIO RATE SUCCESSIVE

Imponibile	€ 5.558,04	Imposte	€ 1.236,96	Totale	€ 6.795,00
------------	------------	---------	------------	--------	------------

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Indirizzo VIA FONDO VALLE ALENTO, 4
Comune TORREVECCHIA TEATINA
C.A.P. 66010
Provincia CH

GARANZIE PRESTATE

SEZIONE R.C. DIVERSI

Prima rata	€ 5.562,13	di cui diritti di polizza (prima rata)	4,09	Rate successive	€ 5.558,04
Imponibile annuo	€ 11.120,17	di cui diritti di polizza (annuo)	4,09		

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

Arr.	€ 2,22	Imponibile annuo	€ 5.562,13
		di cui diritti di polizza	4.09

Massimale per Sinistro/per Persona/per Cose	€ 3.000.000,00 / 3.000.000,00 / 3.000.000,00
---	--

Parametri	retribuzioni
-----------	--------------

Valore	300000
--------	--------

Tasso	17,98
-------	-------

Unità di Misura	Tasso per 1.000
-----------------	-----------------

Premio Minimo di Regolazione	€ 4.000,00
------------------------------	------------

Premio Anticipato di Polizza	€ 5.394,00
------------------------------	------------

Regolazione Premio SI

Estensioni di rischio operanti:

Cedimento terreno o frane, Danni a condutt. sotterranee, Danni per vibraz. terreno, Danni subiti dai subappaltatori, Infortuni non soggetti

INAIL, Inquinamento accidentale, R.C. subappaltatori

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO

Arr.	€ 2,22	Imponibile annuo	€ 5.558.04.
------	--------	------------------	-------------

Massimale per Sinistro/per Persona	€ 3.000.000,00 / 1.500.000,00
------------------------------------	-------------------------------

Parametri retribuzioni



SEZIONE R.C. DIVERSI

Valore	300000
Tasso	17,98
Unità di Misura	Tasso per 1.000
Premio Minimo di Regolazione	€ 5.370,00
Premio Anticipato di Polizza	€ 5.394,00
Regolazione Premio	SI
Estensioni di rischio operanti:	
Malattie professionali	

CONDIZIONI INTEGRATIVE
Descrizione del rischio

Costruzione, manutenzione, ristrutturazione e sopraelevazione di fabbricati ad uso civile anche occupati, commerciale, rurale ed industriale compresi lavori di scavo e, demolizioni in necessaria connessione con i lavori da eseguire, preparazione e disarmo cantieri senza uso di esplosivi;

Produzione e posa in opera di conglomerati bituminosi.

Lavori di demolizione e disfacimento di costruzioni non occupate e senza uso di esplosivi;

Costruzione e manutenzione di strade, viadotti, acquedotti, fognature, compreso i lavori di sistemazione agraria e di verde pubblico anche su strade aperte al traffico;

Raccolta, trasformazione, frantumazione e rivendita di rifiuti ceramici ed inerti conferiti da terzi;

Lavori di scavo, sterro, rinterro e movimento terra;

Area Riservata - Vittoria Doppio Vantaggio

Gentile Cliente,

la informiamo che le è stato inviato un SMS e/o una mail con il PIN (Personal Identification Number) provvisorio, utile alla registrazione all'Area Riservata dei Clienti Vittoria Assicurazioni e all'iscrizione al programma di fidelizzazione Vittoria Doppio Vantaggio (*).

Qualora nei nostri archivi non fosse disponibile nemmeno uno dei suoi contatti fra l'indirizzo mail e il numero di cellulare, il PIN Le verrà consegnato direttamente dalla Sua Agenzia.

Per completare la registrazione basterà accedere al sito www.vittoriaassicurazioni.com <<http://www.vittoriaassicurazioni.com/>>, cliccare su AREA RISERVATA (nella sezione SERVIZI ONLINE in Home Page) ed accedere come cliente già registrato (pulsante ACCEDI). La stessa operazione potrà essere effettuata in mobilità utilizzando la nostra App MyVittoria, scaricabile gratuitamente dai tre principali Store di applicazioni mobile.

Per ragioni di sicurezza al primo accesso le verrà richiesto modificare il PIN provvisorio con una nuova password personale.

La stessa password le servirà anche per finalizzare la sua iscrizione al programma di fidelizzazione Vittoria Doppio Vantaggio, accedendo al sito www.vittoriadoppiovantaggio.it <<http://www.vittoriadoppiovantaggio.it/>> e cliccando sul pulsante LOGIN (presente in Home Page, in alto a destra).

Viceversa, utilizzando il PIN provvisorio, potrà iscriversi subito al programma Vittoria Doppio Vantaggio trovandosi automaticamente iscritto anche all'Area Riservata.

Il PIN ha una durata di tre mesi trascorsi i quali, per una questione di sicurezza, ne verrà generato uno nuovo che le comunicheremo con le stesse modalità indicate sopra.

(*) Le persone giuridiche, i dipendenti di Direzione ed i collaboratori/dipendenti delle Agenzie Vittoria non avranno accesso al programma di fidelizzazione Vittoria Doppio Vantaggio.

Modalità per la denuncia dei sinistri
Modalità per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Direzione dell'Impresa entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

Agli effetti della garanzia RCO, il Contraente e/o l'Assicurato deve denunciare tutti i sinistri per i quali si ravvisino lesioni gravi o gravissime (almeno 40 giorni di prognosi, così come definito dall'art. 583 del Codice Penale) oppure abbia avuto luogo l'inchiesta penale a norma di legge, nonché quelli per i quali, anche se non ha avuto luogo l'inchiesta penale, sia pervenuta richiesta scritta di risarcimento.

L'inadempimento di tale obbligo comporta, oltre a quanto previsto dal disposto dell'Art. 1915 del Codice Civile, l'applicazione a carico del Contraente e/o l'Assicurato di uno scoperto del 10% del danno risarcibile, con il minimo di euro 2.500,00 ed il massimo di euro 25.000,00 e ciò in aggiunta ad altri scoperti e/o franchigie previsti in polizza e applicabili al caso di specie.

Nel caso in cui il Contraente e/o l'Assicurato abbia agito in accordo con i danneggiati, o ne abbia favorito le pretese, esso decade dai diritti contrattuali.



Conforme all'Allegato 3 del Regolamento IVASS 40/2018

Conforme all'Allegato 3 del Regolamento IVASS 40/2018

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

La presente comunicazione viene messa a disposizione del pubblico nei locali dell'intermediario, anche mediante apparecchiature tecnologiche.

Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'intermediario consegna/trasmette al contraente la presente comunicazione prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione.

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:

consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;

forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;

b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;

c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario.

d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Dichiarazione delle posizioni INAIL in corso

Posizione Inail n° 1111 Compartimento 11

Posizione Inail n° - Compartimento -

Posizione Inail n° - Compartimento -

Posizione Inail n° - Compartimento -

Posizione Inail n° - Compartimento -

Franchigia R.C.O.

Fermi i massimali assicurati e sempreché la "Garanzia R.C.O." sia operante ai sensi di polizza, il paragrafo b) della suddetta garanzia è sostituito da quanto segue:

b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni conseguenti ad infortunio e non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n°1124 e del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n°38, nonché del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Si conviene che il risarcimento del danno subito da ogni singolo dipendente che abbia riportato un'invalidità permanente, indipendentemente dalla percentuale accertata, AVVERRÀ DEDUCENDO UNA FRANCHIGIA ASSOLUTA DI 2600 CHE RESTERÀ A CARICO DELL'ASSICURATO.

FRANCHIGIA MINIMA

RELATIVAMENTE AI DANNI A COSE, LA GARANZIA SI INTENDE PRESTATO CON L'APPLICAZIONE DI UNA FRANCHIGIA DI EURO 1000 PER OGNI SINISTRO, SALVO SCOPERTI E/O FRANCHIGIE DI IMPORTO SUPERIORE PREVISTI IN POLIZZA.

Pattuizioni Particolari

CORSISTI, BORSISTI, STAGISTI

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile verso terzi derivante all'Assicurato per fatto dei corsisti, stagisti, borsisti, che operano nell'ambito dell'attività assicurata, nonché per i danni corporali da essi subiti, limitatamente alla morte e alle lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

OPERE AD ESECUZIONE FRAZIONATA

Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte,



ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo trenta giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico.

SEGANLETICA MANCANTE O INSUFFICIENTE

La garanzia comprende i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica aziendale o di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

ESTENSIONE DEL NOVERO DEI TERZI

L'operatività della seguente polizza si intende così estesa:

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera b) dell'art. 18, vengono a tutti gli effetti considerati terzi gli amministratori, escluso i legali rappresentanti, nonché i loro coniugi, figli, genitori ed altri parenti o affini con loro conviventi.

DANNI CAUSATI DAI NON DIPENDENTI CHE PARTECIPANO OCCASIONALMENTE AI LAVORI

A parziale deroga dell'Articolo 19, lettera a), "Rischi esclusi dall'assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia viene prestata per la responsabilità per danni a terzi causati da persone della cui opera l'Assicurato si avvalga occasionalmente, pur non essendo in rapporto di dipendenza. La garanzia è operante a condizione che dal fatto discenda all'Assicurato una responsabilità ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. La presente garanzia viene prestata entro i limiti e massimali convenuti in polizza per la garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi; detti massimali restano ad ogni effetto unici, anche in caso di corresponsabilità di queste persone tra di loro o con dipendenti dell'Assicurato, con il massimo del 20% del numero dei dipendenti.

SCAVI E REINTERRI

Limitatamente ai lavori di scavo, la garanzia comprende i danni verificatisi dopo il reinterro degli scavi medesimi fino a 60 giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, compresi i danni d'improvviso cedimento del terreno, sempreché tali danni si verifichino durante il periodo di efficacia del contratto.

L'assicurazione è prestata nei limiti dei Massimali previsti nella scheda di Polizza, fermo restando che limitatamente ai danni a cose, la Società non risponderà oltre il limite di 100.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. Relativamente ai soli danni a cose resta a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% per ogni sinistro con un minimo di 2.500,00 euro.

RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ASSICURATO DOPO IL COMPIMENTO DEI LAVORI

A parziale deroga dell'art. 9 - "Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.", lettera n), la garanzia R.C.T. vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato (con esclusione dei subappaltatori), per danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dopo l'ultimazione delle opere o dei lavori di installazioni in genere, costruzione, manutenzione, riparazione e posa in opera, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione delle opere o dei lavori stessi.

La garanzia opera a condizione che i lavori siano iniziati ed ultimati durante il periodo di efficacia della polizza e, comunque iniziati, successivamente alla data di effetto della presente estensione, e che il danno si sia verificato nei:

1. 60 (sessanta) giorni successivi alla data di compimento dei lavori inerenti scavi e reinterri;
2. 6 (sei) mesi successivi alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, manutenzione e riparazione di opere edili;
3. 24 (ventiquattro) mesi alla data di ultimazione dei lavori di installazione, manutenzione e riparazione relativi alle attività di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;

sempreché il sinistro si sia verificato e sia stato denunciato all'Impresa non oltre la data di scadenza della polizza.

Per data di ultimazione dei lavori si intende il momento in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:

- . sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- . consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- . uso delle opere secondo destinazione;

Per le opere od i lavori che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, qualora al compimento di ogni singola parte, la stessa, sia data in consegna o venga utilizzata secondo destinazione, la garanzia opera solo per la tale parte, mentre non opera relativamente alle restanti parti non ancora ultimate.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) alle opere e agli impianti, attrezzature o cose in genere installati, riparati o mantenuti e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- c) conseguenti a opere di impermeabilizzazione ed edili destinate alla copertura dei fabbricati in genere;
- d) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;
- e) da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- f) da multe o ammende di qualsiasi tipo, a chiunque inflitte.

Questa estensione di garanzia viene prestata nel limite di indennizzo per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo di:

. Euro 100.000 per i lavori specificati ai precedenti punti 1. e 2.;

. Euro 150.000 per danni a cose ma nel limite del massimale per lesioni a persone, esclusivamente per le attività di cui al precedente punto 3..

La presente estensione viene prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 2.500,00.

A parziale deroga dell'art. 9 - "Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.", lettera p), sono compresi, nei limiti e con lo scoperto ed il minimo previsti all'art. 18 - "Danni da interruzioni o sospensioni di attività conseguenti a sinistro risarcibile", i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente estensione di garanzia.



MODIFICA SOTTOLIMITI

Relativamente alle seguenti garanzie comprese automaticamente nell'assicurazione di Responsabilità Civile

art. 4.3 - lavori presso terzi;

art.14, lett. l) – danni alle cose in consegna e/o custodia;

art.14, lett. o) – Danni a condutture ed impianti sotterranei;

art.14, lett. p)- Danni da cedimento o franamento del terreno;

art.14, lett. q)- Danni da interruzione o sospensione d'attività;

art.14, lett. s)- Danni da furto;

art.14, lett. t) - Inquinamento accidentale;

delle Condizioni Generali di Polizza si intendono modificati i sottolimiti gli scoperti e le franchigie come di seguito riportato:

lavori presso terzi € 250.000,00 scoperto 10% minimo 2.500,00

danni a cose in consegna e custodia – € 100.000

danni a cose caricate, scaricate, sollevate, rimorchiate - € 150.000

danni da inquinamento accidentale - € 200.000 10% minimo 2.500

danni da interruzioni o sospensioni attività - € 400.000,00 10% minimo 2.500

danni a condutture ed impianti sotterranei - € 150.000 10% minimo 1.500

danni da cedimento e franamento terreno - € 250.000 10% minimo 2.500

danni da furto - € 100.000 10% minimo 1.500

DANNI DA ACQUA PIOVANA

L'assicurazione è operante per i danni provocati alle cose di terzi da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, in occasione di costruzione e manutenzione fabbricati, purché il fatto rivesta carattere di accidentalità e a condizione che l'impresa non abbia omissso di approntare le idonee protezioni alle opere interessate ai lavori in corso di esecuzione.

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di 2.500,00 euro con il limite di indennizzo di 100.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

LAVORI PRESSO TERZI

Sono compresi:

I danni a cose di terzi trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori/attività assicurata svolti presso terzi, diverse da quelle sulle quali si eseguono i lavori e che per volume o peso posso essere rimosse. Tale estensione è operante fino ad un limite di indennizzo di 30.000,00 euro per sinistro e per periodo assicurativo e con l'applicazione scoperto del 10% con il minimo di 2.500,00 euro per sinistro;

b) I danni a cose di terzi detenute dall'Assicurato presso la propria sede, diverse da quelle sulle quali si eseguono i lavori/attività assicurata. Tale estensione è operante fino ad un limite di indennizzo di 100.000,00 euro per sinistro e per periodo assicurativo e con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 2.500,00 euro per sinistro;

c) I danni alle cose di terzi sulle quali si eseguono i lavori/attività assicurata, sia presso terzi che in consegna presso la sede dell'Assicurato. Tale estensione è operante fino ad un limite di indennizzo di 50.000,00 euro per sinistri e per periodo assicurativo e con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 2.500,00 euro per sinistro. Sono comunque esclusi i danni resi necessari dall'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione;

Restano comunque esclusi i danni:

- Ai mezzi di trasporto in operazioni di carico e scarico ed alle cose su di essi trasportate;
- Alle cose movimentate, sollevate, caricate e scaricate;
- Ai veicoli in consegna all'Assicurato, inclusi quelli dei prestatori di lavoro.

Percentuale lavori ceduti in subappalto

Il Contraente/Assicurato dichiara che la percentuale di lavori ceduti in subappalto non eccede il 40% del valore globale di ogni singola opera od appalto.



DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

rese ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile e determinanti ai fini dell'accettazione del rischio:

1. Il Contraente non ha in corso altre polizze comprendenti analoghe garanzie.
2. Non sono state annullate per sinistro, in precedenza, assicurazioni per rischi analoghi.
3. I rischi garantiti con la presente polizza non sono assicurati presso Società poste in liquidazione coatta amministrativa con contratti trasferiti ad altra Società, a norma dell'art. 1 del D.L. 26/09/1978 n. 576 così come convertito nella Legge 24/11/1978 n. 738.

Ogni deroga, modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo della polizza.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e di approvare le seguenti "Condizioni di Assicurazione":

Condizioni Generali di Assicurazione - mod. PB.014.181 - edizione 06.12

e di aver preso atto che costituiscono parte integrante della presente polizza. Per l'effetto dichiara di conoscerle e di accettarle quali condizioni contrattuali.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 nonché di acconsentire al trattamento dei miei dati personali, con particolare riferimento a quelli di categorie particolari relativi allo stato di salute, all'appartenenza ad associazioni anche a carattere sindacale, all'origine etnica o razziale, biometrici e giudiziari, svolto da Vittoria Assicurazioni S.p.A. per le finalità assicurative, con le modalità e nei termini di cui alla predetta informativa, ivi comprese le comunicazioni effettuate nei confronti dei soggetti facenti parte della "catena assicurativa" e i trattamenti dagli stessi effettuati, in qualità di titolari o responsabili, per adempiere alle menzionate finalità.

RAPINO STRADE E AMBIENTE
DI ABRUZZO STRADE S.R.L. & C. S.A.S.
Via Fondo Valle Alento n.4
66010 Torrevecchia Teatina (CH)
P.IVA e Cod. Fiscale 02630880694
pec rapinostradeambiente@unapec.it

CONTRAENTE



VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.

Il contraente dichiara di aver ricevuto e preso atto di tutti i documenti contenuti nel Fascicolo Informativo, ivi compreso il DIP base redatti in conformità alle vigenti disposizioni.

RAPINO STRADE E AMBIENTE
DI ABRUZZO STRADE S.R.L. & C. S.A.S.
Via Fondo Valle Alento n.4
66010 Torrevecchia Teatina (CH)
P.IVA e Cod. Fiscale 02630880694
pec rapinostradeambiente@unapec.it

CONTRAENTE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di aver conosciuto e di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione qui richiamati:

- 2.12 - Proroga della polizza in mancanza di disdetta data almeno 60 giorni prima della scadenza.
- 2.13 - Recesso dalla polizza per sinistro ed anticipata risoluzione della polizza.
- 2.14 - Possibilità dell'Impresa di adeguare le condizioni di premio in corso di polizza e conseguente diritto di recesso del Contraente.
- 3.11 - Obbligo del Contraente di dichiarare le posizioni I.N.A.I.L. anche se aperte successivamente alla stipulazione della polizza.
- 3.12 - Regolazione del premio.

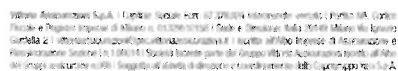
RAPINO STRADE E AMBIENTE
DI ABRUZZO STRADE S.R.L. & C. S.A.S.
Via Fondo Valle Alento n.4
66010 Torrevecchia Teatina (CH)
P.IVA e Cod. Fiscale 02630880694
pec rapinostradeambiente@unapec.it

CONTRAENTE

Avvertenza (ai sensi dell'art. 32 del Regolamento ISVAP n° 35 del 26 maggio 2010)

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.





0002130751 AGE

Il presente contratto prevede il pagamento del premio con la periodicità indicata nella prima facciata di polizza; inoltre, si precisa che i mezzi di pagamento consentiti da Vittoria per il perfezionamento del presente contratto sono i seguenti: assegno bancario o circolare non trasferibile intestati all' Impresa o all' intermediario; bonifico bancario; moneta elettronica; pagamento in conto corrente postale; pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.

09.10.2018	9.30	Amf m
Data e Ora Incasso		Esattore



2018NA01515330773457